

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, ARNOLDI, VITALI

Disposizioni relative al trasferimento di beni demaniali ai comuni e alla loro successiva cessione a titolo oneroso ai privati

Presentata il 17 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende una norma, a suo tempo inserita nella legge finanziaria per il 2002 (articolo 71 della legge n. 448 del 2001) successivamente abrogata (articolo 16-bis del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002), quindi reinserita nel collegato in materia di infrastrutture alla manovra di finanza pubblica per il 2002 (articolo 34, comma 5, del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura — atto Camera n. 2032-B), ma soppressa in sede di esame da parte del Senato della Repubblica, relativa al trasferimento di aree demaniali ai comuni per la successiva

cessione, a titolo oneroso, ai privati. Da diverse regioni del Paese giunge istanza di regolarizzare la situazione relativa ad edifici adibiti ad abitazioni private, opifici ed aziende turistiche sorti su aree demaniali, in gran parte regolarmente autorizzati o successivamente condonati o in via di sanatoria.

Si tratta invero di insediamenti minori, prime case ed edifici di pubblico interesse, quali alberghi, bar, ristoranti, frutto di uno stato di necessità e senza alcun fine speculativo, attesa la mancanza di aree private edificabili, tanto è vero che nel corso degli anni le amministrazioni comunali li hanno dotati di

infrastrutture primarie e secondarie togliendoli dalla precarietà tipica delle costruzioni abusive.

Anche qui occorre dare risposta al desiderio di ritorno alla legalità dei cittadini che, nei decenni scorsi, hanno occupato per motivi di necessità aree pubbliche. Per coloro che intendessero sollevare obiezioni di tipo politico, va ricordato che questa norma trae origine da un progetto

parlamentare della sinistra della X legislatura, relativo ad aree demaniali dei rispettivi collegi. Richiesta — questa sì — discutibile, in quanto relativa ad un interesse particolare e non generale.

Pertanto sulla base di queste considerazioni devono ritenersi inaccettabili e pertanto rinviate al mittente tutte le considerazioni moralistiche che da quella parte dovessero provenire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernenti il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

2. La cessione a titolo oneroso delle aree demaniali di cui al comma 1 da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, è autorizzata esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo della cessione delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

€ 0,26



14PDL0033800